



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

PROVINCIA DI COMO

VIA A.GIOBBI, N° 4

C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926

Mail info@comune.clainoconosteno.co.it – Sito internet www.comune.clainoconosteno.co.it –

PEC comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it

Nr. 18 del 23-02-2021 prot. nr. <u>1014</u> /2021	INDENNITA' DI REGGENZA SEGRETARIO COMUNALE DR. PASQUALE PEDACE. PERIODO 01-02-2021/31-05-2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
---	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto Sindacale nr.32 del 27-05-2019, PROT. 2509, con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile di questo Servizio ed alla stessa sono state attribuite le relative funzioni ai sensi degli articoli 50, 107 e 109 del Decreto legislativo nr.267/2000.

Premesso che la sede di segreteria comunale risulta vacante a far data dal 1° Luglio 2017 a seguito del recesso del Comune dalla Convenzione con i Comuni di Grandola ed Uniti, Casasco d'Intelvi e Ponna.

Visto il provvedimento prot. nr.0032252 del 05.02.2021 con il quale la Prefettura di Milano UTG Sez. Albo Segretari Comunali e Provinciali – Sez. regionale Lombardia- ha disposto la proroga della reggenza al Dr. Pasquale Pedace dal 1° Febbraio 2021 al 31 MAGGIO 2021 titolare della sede convenzionata di segreteria tra i Comuni di Gorla Maggiore (VA) e Cabiante (CO).

Visto l'accordo tra l'Agenzia dei Segretari Comunali e le OO.SS. di categoria del 13 Gennaio 2009 con il quale l'articolo 3 del Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali – Accordo nr.2 del 22 Dicembre 2003, recante "trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza a scavalco" è così modificato: " le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato dell'Agenzia ai Segretari titolari di sede, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi ai segretari in disponibilità, eccezionalmente e per un tempo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le reggenze e un anno per le supplenze".

Considerato che al segretario al quale vengono conferiti tali incarichi spetta un compenso stabilito in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all'art.37, comma 1, lett da a) ad e) del CCNL del 16-05-2001, raggugliata al periodo di incarico. Tale percentuale, ai sensi dell'articolo 3 del citato accordo integrativo, in via transitoria e nelle more degli accordi regionali, è definita nella misura del 15% per gli incarichi fino a 60 giorni e nella misura del 25% per gli incarichi di durata superiore, tenuto conto altresì della classe di segreteria comunale.

Preso atto che la retribuzione attualmente in godimento del Dr. Pasquale Pedace considerando le voci sopra indicate, risulta essere la seguente:

VOCE RETRIBUTIVA	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE
Stipendio tabellare a)	€ 39.979,32	€ 3.331,61
Retribuzione di posizione	€ 7.234,68	€ 602,89
Vacanza contrattuale	€ 241,92	€ 20,16

TOTALE	€ 47.455,92	€ 3.954,66
--------	-------------	------------

Sommano complessivi € 3.954,66 mensili lordi e che pertanto la quota del 25% da corrispondere quale indennità di reggenza a scavalco è pari a € 988,66 mensili lordi.

Preso atto che l'importo mensile da corrispondere quale indennità di reggenza a scavalco per il periodo 01-02-2021/31-05-2021 risulta essere di € 988,66 oltre gli oneri riflessi di legge e l'Irap e così per complessivi € 1.307,99 mensili.

Ritenuto di dover provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia ed assumere il relativo impegno di spesa.

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2021/2023 da parte degli enti locali con D.M. 13 Gennaio 2021 del Ministero dell'Interno (in G.U. n.13 del 18.01.2021) è stato differito al 31-03-2021 e che il Bilancio per l'esercizio finanziario 2021 è in fase di predisposizione.

Visto l'art.163 del TUEL NR.267/2000 per come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, che così dispone: "1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi"

RICHIAMATO il principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. nr.118/2011, aggiornato da ultimo con Decreto Ministeriale del 1° Dicembre 2015 che prevede quanto segue:

“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.

- 8.1 *Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016.*
- 8.2 *Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.*
Per le regioni che non approvano il bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge regionale, per periodi non superiore a quattro mesi. La legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio può prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di previsione annuale approvato dalla Giunta ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale.
- 8.3 *È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:*
- 1) *il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio;*
 - 2) *il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;*
 - 3) *nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.*
- 8.4 *La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.*
Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.
Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, , unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
- 8.6 *La gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato.*
Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.
Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio:
- a) *sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;*
 - b) *sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*
- 8.7 *Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.*
- 8.8 *I tesoriери gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”. Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.*

8.9 In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato. Gli importi della voce "già impegnato" possono essere aggiornati **con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente**¹.

Visto che il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr.10 del 10-04-2020.

Visto che con Deliberazione della Giunta Comunale nr.16 del 10-04-2020 è stato approvato il P.E.G./ Piano della Performance 2020/2022.

Visto che con Deliberazione nr.2 del 29-01-2021 è stato approvato il P.E.G. provvisorio per l'esercizio finanziario 2021/2023, al fine di assegnare ai Servizi le risorse economiche per assicurare la continuità della gestione finanziaria dell'Ente;

FATTO CONSTARE che risulta assegnata a questo servizio la gestione dei seguenti capitoli di spesa:

- 10120107- articolo 1 - Missione 1- Programma 2- (Pdc 1.1.1.1.);
- 10120110- art.1- Missione 1- Programma 2- (Pdc 1.1.2.1.);
- 10120702- art.1- Missione 1- Programma 2- (Pdc 1.1.2.1.).

VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie sul conto dei suddetti capitoli nonché la compatibilità della spesa in oggetto con le destinazioni ivi previste;

VISTO l'art.6 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento e funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C.nr.104/97, come modificato con delibera di G.C.nr.38/99 e, da ultimo, con delibera di G.C.nr.50/2001.

Fatto constare che non sussiste l'obbligo di astensione ai sensi del vigente codice di comportamento dei dipendenti, approvato con delibera nr.74 del 17-12-2013.

Riscontrata ed attestata, con l'apposizione della firma in calce, la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Richiamati gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

VISTI:

- gli artt.107,183 , 184 e 191 del TUEL N.267/2000;
- l'art. 37 dello Statuto Comunale;
- Visto il regolamento di contabilità armonizzato approvato con delibera C.C. n°5 del 05-02-2016.
- il vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei controlli interni, approvato con delibera di c.c. nr. 02 del 15-01-2013.
- Visto il codice di comportamento dei dipendenti, approvato con delibera di G.C. nr.74 in data 17-12-2013.
- L'art.3 della Legge 7-8-1990, nr.241e successive modifiche ed integrazioni.
- L'art.3, Legge 13-08-21010, NR.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che il trattamento economico mensile spettante al Dr. Pasquale Pedace per l'incarico di reggenza del Comune di Claino con Osteno, è stabilito nella misura mensile di euro 988,66, pari al 25%

della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art.37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16-05-2001 e raggugliata al periodo di incarico.

- 3) Di determinare conseguentemente l'indennità spettante per il periodo 01-02-2021/31-05-2021 nell'importo mensile al lordo delle ritenute fiscali di euro 988,66 come risultante dal prospetto di calcolo in premessa esposto.
- 4) Di impegnare la somma di € 988,66 oltre Cpdel e Irap e così per complessivi euro 1.307,99 mensili sul bilancio di previsione 2021/2023-, gestione provvisoria, imputandola come segue:
 - € 988,66 al capitolo 10120107- Missione 1- Programma 2;
 - € 235,30 al capitolo 10120110- Missione 1- Programma 2-
 - € 84,04 al capitolo 10120702 – Missione 1- Programma 2-
- 5) Di liquidare il suddetto importo, raggugliato al mese, al netto delle ritenute fiscali al Segretario Comunale reggente Dr. Pasquale Pedace.
- 6) Di far constare che non sussiste l'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interessi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della Legge nr.241 del 7-8-1990 come modificato dall'art.1, comma 41, Legge 1980/2012 ed ai sensi del vigente codice di comportamento dei dipendenti, approvato con delibera nr.74 del 17-12-2013.
- 7) Di far constare che la presente determinazione, comportando assunzione di impegno di spesa, diverrà efficace ed eseguibile solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, TUEL 267/2000.
- 8) Di dare atto, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio, con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e ss dell'art.1, della Legge di stabilità nr.208/2015 ed è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza.
- 9) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è chi sottoscrive il presente atto.
- 10) Di dare atto che la presente determina :
 - verrà pubblicata nell'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto di cui all'art.32 Legge nr.69/2009 ed art.124 del Tuel nr.267/2000 nonché ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa ai sensi della Legge 7-8-1990, nr.241;
 - verrà pubblicata altresì ai sensi e con le modalità previste dalla seguente normativa:
 - Legge 190/2012- art.1, commi 16 e 32, lett.b;
 - D.Lgs. nr.33/2013 – artt.10-15;e verrà inserita nel registro generale delle determinazioni.

AVVERTENZE

Ai sensi del 4° comma dell'articolo 3 della Legge nr.241 del 7-8-1990 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, Legge nr.205 del 02 Luglio 200 e s.m.i:

- *giurisdizionale al T.A.R. di Milano ai sensi dell'art.2, lett.b) e art.21 della Legge 1034/1971 nel testo come modificato dalla Legge nr.205/2008 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza. (N.B. il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato ed ai contro interessati ai quali l'atto si riferisce o almeno ad uno di essi. Il*

predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori d'Europa;

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24-01-1971, nr.1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Maria Rosaria Genovese)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A norma dell'art.147 Bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. nr.174/2012

Appone

IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Lì 23.02.2021

Il Responsabile del Servizio (Dr.ssa Maria Rosaria Genovese)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determinazione che precede;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di C.C. nr.05 del 05-02-2016;

Visto il vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni, approvato con delibera di C.C. nr.02 del 15-01-2013;

Visto il D.L. nr.78/2009, convertito con Legge nr.102 del 2009;

- Accertata la disponibilità effettiva esistente negli stanziamenti di spesa;
- Accertato lo stato di realizzazione degli accertamenti in entrata

Visti:

- l'art.147 Bis, comma 1, Tuel 267/2000
- l'art.151, comma 4, Tuel 267/2000;
- l'art.153, comma 5, Tuel 267/2000;

la presente determina è regolare sotto il profilo contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 18-08-2000, nr.267.

- capitolo 10120107- art.1- impegno nr. 40 del 24/02/2021 € 988,66/mese=;
- capitolo 10120110- art.1- impegno nr. 41 del 24/02/2021 € 235,30/mese=;
- capitolo 10120702- art.1- impegno nr. 42 del 24/02/2021 € 84,04/mese=;

- finanziamento: _____
- anno di registrazione 2021 anno di imputazione/esigibilità obbligazione: 2021

Ai sensi del 3° comma dell'art.184 del D. lgs. 18-08-2000, nr.267 e s.m.i. è stato emesso mandato di pagamento nr. _____ in data _____

alla Residenza Comunale, lì 24/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Dr.ssa Maria Rosaria Genovese)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio On Line e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di legge vigenti in materia.

NR. REG. PUBBLICAZIONI 79/2021

Claino con Osteno, Li 26 FEB. 2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE (Bonardi Sandro)



